

REGOLAMENTO (CE) N. 2329/98 DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini statistiche
sulle superfici viticole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 357/79 (3) prevede le disposizioni fondamentali relative alle indagini statistiche sulle superfici viticole e che risultati delle indagini servono a determinare il potenziale e l'andamento a medio termine della produzione comunitaria;

considerando che è opportuno attribuire al sistema delineato dal regolamento (CEE) n. 357/79 una maggiore flessibilità, a causa non soltanto dell'evoluzione tecnica ed informatica, bensì anche della necessità di alleggerire l'onere delle operazioni statistiche richieste agli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 357/79 prevede che gli Stati membri interessati effettuino ogni decennio indagini di base sulla superficie viticola; che, tuttavia, per motivi di ordine tecnico e pratico, taluni Stati membri ravvisano l'opportunità di vincolare l'esecuzione di detta operazione alla realizzazione dell'indagine comunitaria sulla struttura delle aziende agricole contemplata dal regolamento (CEE) n. 571/88 (4);

considerando che nel quadro di una metodologia flessibile si rivela opportuno dare la possibilità agli Stati membri di utilizzare lo schedario viticolo contemplato dal

regolamento (CEE) n. 2392/86 (5) come fonte di dati per le informazioni riguardanti l'indagine di base, in quanto l'evoluzione dell'informatica consente di ottenere informazioni sempre più precise e complete partendo da dati attendibili contenuti in uno schedario viticolo aggiornato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 357/79 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, al paragrafo 1 viene aggiunto il comma seguente:

«Qualora l'esecuzione dell'indagine comunitaria sulla struttura delle aziende agricole sulla base del regolamento (CEE) n. 571/88 (6) sia prevista in un intervallo massimo di 12 mesi rispetto all'indagine di base di cui al primo trattino del primo comma, le due indagini possono essere effettuate simultaneamente. Gli Stati membri informano in via preliminare la Commissione della loro intenzione di ricorrere a tale disposizione.

(6) GU L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1.»

2) All'articolo 2, al paragrafo 3, punto A è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda l'indagine di base 1999, la Repubblica portoghese può trasmettere le informazioni attinenti alle varietà di viti che rappresentano complessivamente almeno il 53 % della superficie totale vitata con uve da vinificazione.»

(1) GU C 257 del 15. 8. 1998, pag. 8.

(2) GU C 328 del 26. 10. 1998.

(3) GU L 54 del 5. 3. 1979, pag. 124. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(4) GU L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 98/377/CE della Commissione (GU L 168 del 13. 6. 1998, pag. 29).

(5) GU L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1596/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 38).